



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**Terza Sezione Civile**

Nella causa civile iscritta al n. **21330/2020** R.G. promossa da:

**PERNIGOTTI S.p.A.**, elettivamente domiciliata

all'Avv. Nunziato

Gennaro per procura in atti.

- PARTE RICORRENTE -

contro

- PARTE RESISTENTE -

Il Giudice dr.ssa

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.2.2021,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 24.11.2020, PERNIGOTTI S.p.A. ha chiesto di condannare alla restituzione di € a titolo di addizionale provinciale sull'accisa indebitamente versata unitamente alle bollette emesse per la fornitura di energia elettrica nel periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011, ai suoi stabilimenti industriali siti in Novi Ligure (AL)

) e in Novi Ligure (AL)

tale versamento è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia UE perché in contrasto con l'art. 1, p.2, della Direttiva n. 2008/118/CE (cfr. sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17) e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha dichiarato l'incompatibilità *ab origine* dell'addizionale per contrasto con la citata Direttiva, nonché la configurabilità di due tipi di rapporti, distinti ed autonomi (uno di natura tributaria, tra il fornitore dell'energia elettrica e l'amministrazione finanziaria e l'altro di natura privatistica, tra il fornitore e il cliente – consumatore), riconoscendo pertanto il diritto del consumatore a rivalersi direttamente sul fornitore, il quale può esperire azione di regresso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Si è costituita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contestando la propria carenza di legittimazione passiva, avendo ricevuto tali somme solo per conto della amministrazione finanziaria cui le aveva immediatamente riversate e contestando la vessatorietà di un sistema regolato dall'art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 504/1995 che la obbligherebbe ad esperire l'azione di regresso solo all'esito di tre gradi di giudizio, escludendo non solo la maturazione del diritto di regresso a seguito di pagamento spontaneo o in via transattiva, ma anche a seguito di una singola pronuncia giurisdizionale divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione, costringendola così a farsi carico di spese dell'*iter* giudiziale.

3. Dalla disamina delle contrapposte difese risulta non contestato il *quantum* della pretesa attorea, il quale è stato specificamente indicato per ciascuno dei due stabilimenti in esame e per ogni singolo anno di fornitura nel periodo 1/2010-12/2011, alle pag. da 5 a 8 del ricorso in relazione ai doc. 9 e 10.

Parimenti è pacifico in causa che le somme relative all'addizionale provinciale sull'accisa siano state indebitamente versate dalla Pernigotti S.p.A. e che quindi essa abbia diritto al loro rimborso.

4. Un primo punto di controversia introdotto da Iren attiene al fatto di ritenersi carente di legittimazione passiva per un simile rimborso, posto che essa non ne

sarebbe stata il *percipiens* definitivo, ma solo un delegato alla riscossione, così che il consumatore finale dovrebbe rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria che aveva ricevuto tali somme.

Con molteplici pronunce della Suprema Corte ha, invece, affermato: "Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela" (cfr. *ex multis* Cass. 19.11.2019 n. 29980).

In particolare, questo decidente non condivide l'assunto di parte resistente laddove, da un lato, assimila due figure del tutto differenti, quali sono la restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.) e l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) e, dall'altro, ritiene implicitamente che il soggetto obbligato del pagamento dell'imposta addizionale qui in esame all'amministrazione finanziaria non fosse il fornitore, ma il singolo consumatore. Come emerge invece dalle previsioni normative e dalla giurisprudenza di legittimità (per ora unanime), il soggetto obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria è il fornitore dell'energia elettrica, che rimane pertanto l'unico soggetto che, in via ordinaria, è legittimato a richiederne il rimborso. 5. Un secondo punto di controversia attiene

all'interpretazione dei presupposti necessari e sufficienti per consentire ad Iren di ottenere il rimborso dell'indebito qui reclamato da Pernigotti S.p.A..

In particolare, l'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1995 (TU Accise) prevede: *“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.*

La necessità di una previa pronuncia giurisdizionale circa la sussistenza dell'indebito nei confronti del fornitore non appare in sé vessatoria, esprimendo una ben comprensibile esigenza di controllo circa l'effettiva debenza della somma a favore di ogni singolo consumatore con cui l'amministrazione finanziaria non ha avuto alcun rapporto diretto.

Non è condivisibile inoltre, l'interpretazione fornita da parte convenuta della suddetta norma, laddove ritiene le imponga, in modo del tutto superfluo e vessatorio, l'esperimento di tutti e tre i gradi di giudizio.

Come infatti emerge da una lettura piana del citato art. 14 unitamente all'art. 324 c.p.c., il *“termine di un procedimento giurisdizionale”* si ha con una pronuncia giurisdizionale (sentenza o ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.) suscettibile di passare in giudicato. Il passaggio in giudicato (da cui decorre, appunto, il termine decadenziale di novanta giorni per la richiesta di rimborso) avviene quando la stessa non è più soggetta ad alcuna impugnazione, ovvero sia quando siano ormai decorsi i termini (brevi o lunghi così come previsti dal codice di rito) di solo eventuali appello o ricorso in cassazione o ricorso in revocazione.

Nulla nella norma consente di ritenere necessario, come temuto da parte di Iren, che siano coltivati tutti e tre i gradi di giudizio, così che se la convenuta ritiene che la domanda di indebito qui accolta non abbia concreti profili di censura da sollevare in sede di impugnazione, ben potrà darvi acquiescenza provocandone il

passaggio in giudicato e potendo così inoltrare la domanda di rimborso all'amministrazione finanziaria entro il termine di decadenza previsto.

6. Preso atto della documentazione prodotta in ordine al *quantum* (e dell'omessa specifica contestazione sul punto), Iren va pertanto condannata al pagamento a favore di Pernigotti S.p.A. della somma di € [REDACTED]

Parte ricorrente chiede che le vengano riconosciuti gli interessi maturati a partire dalla messa in mora dell'11.4.2020.

Tale richiesta non è accoglibile, atteso che era ben noto alla ricorrente il meccanismo normativo previsto per il rimborso al fornitore delle somme indebitamente riscosse dal consumatore e versate all'amministrazione e che impone l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale. Il ritardo nell'instaurazione di tale procedimento è quindi imputabile alla ricorrente che avrà diritto agli interessi legali dalla domanda (cfr. deposito del ricorso in data 24.11.2020) al saldo, importi che verosimilmente dovranno essere poste a carico dell'unico soggetto finale responsabile dell'indebito.

7. In ordine al regolamento delle spese, se è pur vero che l'instaurazione del procedimento è onere previsto *ex lege* per i motivi anzidetti, non può essere dichiarata la compensazione delle spese, in quanto [REDACTED] ha ritenuto di contestare l'*an* della domanda con argomentazioni rivelatesi infondate.

Alla soccombenza segue quindi l'obbligo di parte resistente al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e di decisione), ridotti gli importi medi in considerazione della sommarietà del rito e dell'effettiva consistenza della controversia, riconosciuti i soli esposti documentati.

**P.Q.M.**

- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di PERNIGOTTI S.p.A. della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dal 24.11.2020 al saldo;

- condanna [REDACTED] a rimborsare a PERNIGOTTI S.p.A. le spese del giudizio che liquida in [REDACTED]

[REDACTED]

Si comunichi.

Torino, 2 marzo 2021

Il Giudice

[REDACTED]